

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02191/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2024, proposto da
Marcello Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Bonechi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel del Piano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antichi, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento,

del diritto della Impresa Rossi Marcello al compenso determinato in conformità
all'art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori di efficientamento energetico della scuola
media di Castel del Piano nella misura di euro 120.941,40 e di condanna del
Comune di Castel Del Piano a pagare in favore della ricorrente la predetta somma
oltre agli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria con decorrenza
dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di
emissione della fattura e fino alla data di effettivo pagamento del saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel del Piano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. Marcello Rossi, in qualità di titolare dell'impresa Edile Rossi Marcello, ha proposto un'azione di accertamento del preteso diritto ad ottenere il compenso, determinato in conformità all'art. 26 D.L. 50/2022, per i lavori di efficientamento energetico della scuola media di Castel del Piano nella misura di euro 120.941,40 oltre agli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e la rivalutazione monetaria.

Il presente ricorso è stato proposto in riassunzione dopo che, con la sentenza del 1° ottobre 2024 (resa nel giudizio RG 1923/2023), il Tribunale di Grosseto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e, contestualmente, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 505/2023 emesso il 16 settembre 2023 dal medesimo Tribunale.

La richiesta di condanna al pagamento delle somme sopra citate trova il presupposto nel contratto sottoscritto l'8 aprile 2021, mediante il quale il Comune di Castel del Piano ha affidato alla Impresa Rossi Marcello l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della scuola media, lavori questi ultimi che sono stati eseguiti e completati senza contestazioni.

Nel corso di detti lavori ed in particolare il 6 settembre 2022, è stato formato il documento relativo all'adeguamento dei prezzi unitari ex art. 26, comma 3 D.L. 50/2022 in relazione allo stato finale dei lavori, dal quale è emerso un credito dell'impresa.

Malgrado la successiva diffida e la fattura n. 75 del 19 luglio 2023 per euro 120.941,40 emessa dall'impresa, il Comune di Castel del Piano non ha provveduto al pagamento, circostanza quest'ultima che ha portato il ricorrente a proporre il presente ricorso.

Con un'unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell'art. 26 D.L. 50/2022 e dell'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e l'indebito arricchimento asseritamente conseguito dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di specie sussisterebbero i requisiti per l'applicazione della disposizione sopra citata e, ciò, anche in considerazione del fatto che il credito è provato dalla fattura elettronica ed attestato nel documento di adeguamento prezzi del 6 settembre 2022 e, ancora, confermato nella relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione ed infine riconosciuto dal Sindaco con due pec entrambe del 5 luglio 2023.

Si è costituito il Comune di Castel del Piano, sostenendo di non aver mai approvato con atto formale il citato Certificato di regolare esecuzione e, comunque, l'Amministrazione comunale non sarebbe in possesso della copertura finanziaria per far fronte al pagamento della somma richiesta.

A parere del Comune, inoltre, l'art. 26 sopra citato avrebbe previsto uno specifico procedimento per l'erogazione delle somme che subordinerebbe il pagamento alla disponibilità delle somme da parte del Comune e alla capienza di un apposito fondo nazionale.

L'adeguamento prezzi, pertanto, non sarebbe riconducibile ad un automatismo contabile e quindi ad un diritto soggettivo, ma troverebbe tutela in quanto qualificabile come interesse legittimo, essendosi in presenza di un beneficio il cui riconoscimento è ancorato alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie secondo le modalità prescritte dalla legge.

All'udienza del 23 settembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Come si è avuto modo di anticipare il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dell'impresa a vedersi riconosciuto l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 D.L. n. 50/2022, normativa quest'ultima che è stata emanata nel contesto delle misure di sostegno all'economia rese necessarie per l'incremento dei prezzi dei materiali e delle fonti di energia verificatosi dopo il periodo pandemico e per effetto del conflitto ucraino.

1.2 Il Legislatore, riconoscendo il carattere eccezionale dell'aumento dei prezzi storicamente verificatosi nel periodo considerato, ha inteso perseguire la finalità di assicurare il regolare completamento dei lavori pubblici, tenendo indenni le imprese appaltatrici dai maggiori costi sostenuti per l'esecuzione delle opere ad esse affidate.

1.3 Infatti l'art. 26 sopra citato prevede che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la*

responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.

1.4 Com'è desumibile dal testo si è in presenza di una disposizione dal carattere eccezionale che opera in deroga ai principi generali contenuti nel codice degli appalti (ed in particolare alla casistica contenuta nell'allora vigente art. 106 D.lgs. n. 50/2016) e prevale anche sulle pattuizioni contenute nei contratti di appalto.

1.5 Tale disposizione ha un'efficacia circoscritta e limitata nel tempo, in quanto si applica ai contratti aggiudicati sulla base di offerte che prevedevano un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

1.6 Un costante orientamento giurisprudenziale ha confermato il carattere eccezionale ed emergenziale, evidenziando che *“le disposizioni di cui all'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d'appalto, nel contesto emergenziale che ha dettato l'intervento legislativo, la quale non si discosta nella sua natura (se non per l'eccezionalità delle previsioni) dall'istituto generale della revisione prezzi, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 20/09/2023, n. 1068; Cons. Stato, Sez. V, 22/02/2024, n. 1774)”*.

1.7 È rimasto incontestato che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per applicare la disposizione di cui si tratta, in quanto l'offerta era stata presentata entro il 31 dicembre 2021 e le opere in questione erano state contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e, quindi, nell'arco di tempo considerato rilevante dalla disposizione sopra citata.

1.8 Risulta in modo inequivoco che il certificato di regolare esecuzione, redatto il 4 ottobre 2022, attesta che la consegna dei lavori è avvenuta il 10 maggio 2022 e che *“l'ultimazione dei lavori è avvenuta regolarmente il 06.09.2022, come da apposito verbale del Direttore dei Lavori redatto in data medesima”*.

1.9 In presenza di tali condizioni, il documento di riconoscimento della variazione dei prezzi e la relazione finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati emessi in conformità alla previsione dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 stante l'intervento sia del RUP che del Direttore dei Lavori come previsto dalla norma ora citata.

2. Il credito di euro 120.941,40 è inoltre provato anche dalla fattura elettronica

prodotta nel corso del giudizio, documentazione quest'ultima che trova una conferma proprio nel documento di adeguamento prezzi del 6 settembre 2022, nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione e, ancora, nelle pec inviate dal Sindaco alla società ricorrente in data 5.7.2023, dirette a confermare anch'esse l'esistenza del credito.

In particolare in dette email il Sindaco ha espressamente comunicato all'impresa ricorrente *“che siamo intenzionati a portare in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale da convocare per il giorno 21.07.2023 le delibere necessarie a tale adempimento”*.

2.1 Non solo il diritto dell'impresa al compenso revisionale è provato dalla documentazione sopra citata, ma nemmeno risulta contestato anche in conseguenza del proponimento del presente ricorso.

2.2 Nemmeno trova un riscontro la tesi dell'Amministrazione in base alla quale il pagamento delle somme di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 sarebbe condizionato alla disponibilità delle somme e, in caso di insufficienza, al reperimento di specifiche risorse aggiuntive da parte della stazione appaltante.

Il comma 1 prevede, infatti, che le maggiori somme di cui si tratta sono poste a carico della stazione appaltante che può utilizzare a detto scopo i ribassi d'asta, le *“risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, “...nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione”*.

2.3 Il successivo comma 4 poi prevede che *“in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede..”* mediante i fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 4 e 5 della stessa disposizione.

2.4 Ne consegue che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere a reperire le risorse verificando la possibilità di conseguire i relativi risparmi sulla

base delle voci sopra citate e, in caso di insufficienza delle relative risorse, avrebbe dovuto richiedere l'accesso ai fondi di cui sopra entro i termini previsti dalla stessa disposizione.

2.5 Altrettanto evidente è che il diritto alla compensazione ha l'effetto di venire in essere una volta che le maggiorazioni sono inserite nello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

2.6 Ne consegue che il diritto dell'appaltatore a ottenere la compensazione è già sorto in ragione delle spese sostenute e dell'incremento del costo dei materiali già sopportato.

2.7 Anche il riferimento *“ai limiti nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo”* contenuto nel primo comma dell'art. 26 deve intendersi riferito alla disponibilità del fondo gestito dalla Presidenza del Consiglio, che costituisce un'ulteriore possibilità per la stazione appaltante di far luogo ai maggiori oneri riconosciuti, ma non può determinare il venir meno del diritto dell'impresa di ottenere il ristoro di quanto anticipato.

2.8 Seguire l'interpretazione dell'Amministrazione avrebbe l'effetto di subordinare l'insorgere del diritto alla compensazione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, all'eventualità in cui il Comune fosse effettivamente in possesso di tale disponibilità.

2.9 Stante il fatto che le lavorazioni eseguite dalla Impresa Rossi Marcello sono state contabilizzate nel SAL il 6 settembre 2022 e confermate nella Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 4 ottobre 2022, è evidente che il Comune di Castel del Piano avrebbe dovuto attivarsi per il reperimento delle risorse.

3. Sul punto va rilevato che l'Amministrazione comunale si è limitata ad affermare di non avere la disponibilità necessaria, nemmeno dimostrando di aver attivato i fondi di cui ai commi 4 e 5, confermando così una sostanziale inerzia di fronte alle

richieste della ricorrente.

3.1 Altrettanto priva di un riscontro normativo è l'asserita necessità di un "atto formale di approvazione" del Certificato di regolare esecuzione ai fini dell'insorgenza del credito, circostanza che non trova alcun riscontro nell'art. 26 sopra citato, che invece si limita ad onerare l'Amministrazione di verificare la copertura finanziaria e di presentare l'istanza di accesso al fondo.

3.2 Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto e di conseguenza deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente all'adeguamento prezzi in conformità ai criteri di cui all'art.26 D.L. 50/2022 nella misura di euro 120.941,40 oltre IVA, interessi di mora e rivalutazione monetaria con decorrenza, entrambi, dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura.

3.3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: condanna il Comune di Castel del piano al pagamento della somma di euro 120.941,40 oltre IVA, interessi di mora e rivalutazione monetaria con decorrenza, entrambi, dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura;

condanna lo stesso Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO